

Leasing immobiliare - Clausola di "rischio cambio" - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024 (Rv. 670069-01)

Mutamento della causa del contratto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di leasing immobiliare, l'inserimento della clausola di "rischio cambio" per la indicizzazione dei canoni, non comporta il mutamento della causa del contratto, in quanto è una normale clausola di valore diretta alla individuazione della prestazione del debitore, che non altera lo schema tipico del contratto meritevole di tutela per lo scopo perseguito dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la clausola di doppia indicizzazione del canone, apposta ad un contratto di leasing immobiliare, costituisse uno strumento finanziario derivato, trattandosi unicamente di una modalità tecnica di adeguamento della prestazione pecuniaria del contratto di finanziamento, priva di autonomia causale).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024 (Rv. 670069-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322